

COMUNE DI DEIVA MARINA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
-----000000000000-----

COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 DEL 18-12-19

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA TASSA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:30 e seguenti presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AVEGNO ALESSANDRA	P	RECI MIRSEDA	P
VIVIANI VALENTINA	P	NAPOLEONE SABRINA	P
PASSANO GIOVANNA	P	BERTAMINO GIOVANNA	P
ARBASETTI ANDREA	P	SCOGNAMIGLIO ELDA	P
DEBELLIS ANGELO	P	ZANGRANDI MAURIZIO	P
CODARA GIULIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor AVEGNO ALESSANDRA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Brignolo Francesco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to CARLESSO FRANCESCA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Passano Sandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2017 con cui è stato adottato il Regolamento istitutivo della Tassa di Soggiorno nel Comune di Deiva Marina;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/01/2018 che ha modificato il Regolamento di che trattasi per quanto concerne le modalità di versamento, individuando come nuovo termine di comunicazione il bimestre di riferimento precedente;

DATO atto che il Comune di Deiva Marina intende uniformarsi ai contenuti della Legge Regionale Liguria n.32 del 12.11.2014 “Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche” e successive modifiche ed integrazioni che include, tra le strutture ricettive, gli AAUT (Appartamenti affittati ad uso turistico);

RITENUTO opportuno inserire all'interno del sopra citato Regolamento, per un' esigenza di maggiore completezza e chiarezza, tale tipologia di struttura e con ciò integrando gli art 2 e art 4 del Regolamento stesso;

RISCONTRATO inoltre che l'art 7 del predetto Regolamento riportava una cifra della sanzione minima pari ad Euro 105 erronea e non coincidente con il dettato normativo dell'art. 7 bis del D. Lgs.267/2000 che individua la stessa sanzione minima in Euro 25,00;

RITENUTO conseguentemente che il predetto art. 7 del Regolamento vada modificato con l'inserimento della previsione corretta dell'importo sanzionatorio previsto ex lege e cioè “da euro 25,00 a euro 500,00”;

VISTO il Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno così come sopra integrato e modificato, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente onde farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile servizi Finanziari;

Il Consigliere Passano illustra la proposta di delibera volta ad apportare alcune correzioni e integrazioni al Regolamento sulla tassa di soggiorno. Si tratta di variazioni meramente formali che dovevano essere fatte per rendere più chiaro il quadro ed uniformare il Regolamento al dettato legislativo nazionale e regionale.

Il Consigliere Bertamino, a nome della minoranza consiliare, annuncia voto favorevole.

Con voti unanimi favorevoli ;

DELIBERA

- 1) di integrare il Regolamento Istitutivo della Tassa di Soggiorno del Comune di Deiva Marina approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2017 e successiva modifica, inserendo, in ossequio alla Legge Regionale n. 32 del 12.11.2014 quale tipologia di struttura ricettiva gli AAUT (Appartamenti affittati ad uso turistico);
- 2) di correggere come da disposizione di legge (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000) l'importo minimo della sanzione richiamato all'art. 7 del predetto Regolamento (25 euro anziché 125 euro);
- 3) di approvare il Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, così come integrato e modificato composto da n. 8 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il Regolamento adottato con Delibera di Consiglio n. 35 del . 30.09.2017.
- 5) di dichiararne, con separata votazione, l'immediata esecutività

COMUNE DI DEIVA MARINA PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, e 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale.

ART.: 2

Soggetti passivi e presupposto d'imposta

Sono tenuti al pagamento dell'Imposta di Soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Deiva Marina: Alberghi, Campeggi, Agriturismi, Bed & Breakfast, Ostelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Appartamenti affittati ad uso turistico, Affittacamere. L'Imposta non si applica nel periodo invernale (novembre - febbraio).

ART. 3

Esenzioni

Non sono tenuti al pagamento dell'Imposta i seguenti soggetti:

- 1) Minori fino a 10 anni,
- 2) Autisti ed Accompagnatori di gruppi Turistici.

ART. 4

Importo dell'Imposta

L'importo dell'Imposta è diversificato in base alla tipologia della struttura ricettiva, ed è applicato per un massimo di notti consecutive, secondo quanto di seguito specificato:

- " Alberghi, Agriturismi, Bed & Breakfast, Ostelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere appartamenti affittati ad uso turistico: euro 1 a notte per persona;
- " Camping (clienti itineranti): euro 0,65 a notte per persona;

" Camping (clienti stanziali): euro 65,00 annui a piazzola.

L'Imposta viene applicata sino a 7 pernottamenti consecutivi nei Campeggi (esclusi i clienti stanziali) e sino a 10 pernottamenti consecutivi nelle altre strutture ricettive.

ART. 5

Adempimenti

Il Gestore della struttura deve comunicare al Comune ogni due mesi, entro il 10 del mese successivo alla scadenza del bimestre, il numero ed il periodo dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva.

Il Gestore rilascia al Turista quietanza del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, e ne versa l'importo al Comune, entro il medesimo termine stabilito per l'obbligo di comunicazione.

ART. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1) Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui Tributi Comunali.

2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

" Invitare i soggetti passivi e i gestori delle Strutture Ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza nella struttura;

" Inviare ai gestori delle Strutture Ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati.

3) Il gestore della Struttura Ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori.

L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 193/2003.

4) L'importo minimo accertabile è quello individuato dal vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 7

Sanzioni

Per l'omessa, incompleta, infedele tardiva comunicazione prevista nel presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della Struttura Ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.

ART. 8

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Francesco Brignolo

Il Presidente
F.to AVEGNO ALESSANDRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE

Ai sensi dell'art. 124 1° comma D.Lgs n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Brignolo

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Brignolo